REGOLAMENTO (CE) N. 2184/97 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 1997

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/97 della Commissione [2], in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano altresì a qualsiasi nomenclatura che riprenda la nomenclatura combinata anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da normative comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, per i motivi indicati nella colonna 3;

considerando che è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario [3];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della sezione della nomenclatura tariffaria e statistica del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella contenuta in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 della stessa tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 1997.

Per la Commissione

Mario MONTI

Membro della Commissione

---

[1] GU L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
[2] GU L 224 del 14. 8. 1997, pag. 16.
[3] GU L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1. Barbecue monouso condizionato in un cartone per la vendita al minuto, composto di: — una vaschetta di alluminio (peso 35 grammi), — una graticola di acciaio e un supporto in filo di acciaio (peso 105 grammi), — mattonelle di carbone di legna e — tre cubetti accendifuoco.	7321 13 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3b e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 7321 e 7321 13 00.
2. Sistema videofonico comprendente i seguenti elementi collegati con filo: — un monitor a colori con altoparlanti, — un mobile concepito per servire da supporto del monitor e dotato di un circuito elettronico di telecomunicazione che permette il funzionamento del sistema, — una cinepresa ed il relativo dispositivo di zoom e di orientamento, — una tastiera telefonica che comanda anche il sistema.	8517 19 10	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 4 della sezione XVI e dal testo dei codici NC 8517, 8517 19 e 8517 19 10.
3. Apparecchio telefax multifunzionale consistente essenzialmente in: — un modem, — un dispositivo di scansione punto per punto (scanner), — un dispositivo di stampa. Questo apparecchio funziona in modo autonomo (ricetrasmissione di fax) o collegato ad una macchina automatica per l'elaborazione d'informazione (funzioni di stampante, scanner e telefax). L'apparecchio ha anche una funzione di riproduzione di documenti (2-3 pagine/minuto), disponibile in modo autonomo.	8517 21 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 3 di cui alla sezione XVI e dal testo dei codici NC 8517 e 8517 21 00. La funzione telefax costituisce la funzione principale dell'apparecchio.
4. Assortimento di apparecchi condizionato per la vendita al dettaglio che permette ad una macchina automatica per il trattamento dell'informazione di svolgere una funzione videofonica supplementare costituito da: a) quattro elementi: — unità audio munita di cornetta telefonica, — carta elettronica di telecomunicazione, — videocamera collegabile con l'elaboratore, — unità di collegamento alla rete; b) due dischetti di istruzione con i programmi di applicazione per la videofonia.	8517 50 90 8524 91 10	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3b e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota 6 del capitolo 85 e dal testo dei codici NC 8517, 8517 50, 8517 50 90, 8524, 8524 91 e 8524 91 10. Il carattere essenziale di questo assortimento è dato dagli apparecchi di telecomunicazione (unità audio e carta di comunicazione). In conformità della nota 6 del capitolo 85, i dischetti sono da classificare separatamente.
5. Proiettore che funziona per mezzo di uno schermo piatto (dispositivi a cristalli liquidi), per proiettare a colori dati provenienti direttamente dalle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione (per esempio: testi, grafici) come pure immagini fisse o animate provenienti da apparecchi per la presa di immagini fisse video, da videocamere, da videoregistratori, da apparecchi riceventi per la televisione, ecc. Questo apparecchio è munito di altoparlanti.	8528 30 05 (1)	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3c e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 8528, 8528 30 e 8528 30 05.

(1) Il codice taric applicabile fino al 31. 12. 1997 è: 8528 30 10 91.

Descrizione delle merci	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
6. Articolo in peluche raffigurante un cane imbottito, con un'altezza di 30 cm circa. Il cane è decorato con un berretto di Babbo Natale saldamente incollato ed un nastro rosso in materia tessile stampato con stelle e stivali di Natale. Esso contiene anche un modulo musicale a pile che, premendo su una delle zampe dell'animale, riproduce una canzone di Natale. Una lampada rossa a forma di cuore situata sul petto dell'animale lampeggia mentre simultaneamente la mascella inferiore si muove. (Cfr. foto) (*)	9503 41 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 9503 e 9503 41 00. È possibile utilizzare l'articolo come giocattolo durante tutto l'anno. L'articolo non presenta il carattere di un prodotto della voce 9505 nonostante il suo aspetto richiami la celebrazione del Natale.
7. Giocattolo in materia plastica raffigurante un soggetto non umano (robot). Esso contiene un motore alimentato a pila che consente al robot di spostarsi e di muovere le braccia.	9503 49 30	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 9503, 9503 49 e 9503 49 30.
8. Assortimento condizionato per la vendita al dettaglio, composto da un topolino in materia tessile, da sei cubi di legno i cui lati presentano le lettere A, B, C, X, Y, Z e da un libro d'immagini di cartone.	9503 70 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 9503 e 9503 70 00. Il prodotto corrisponde agli assortimenti che sono descritti nelle note esplicative del sistema armonizzato della sottovoce 9503 70.
9. Pannello in materia plastica (29 × 22 cm) inserito in una copertina di cartone. Il pannello con delle immagini di animali è fissato sul lato interno destro. Esso contiene un modulo elettronico alimentato a pila, dei pulsanti situati sotto le immagini degli animali, un interruttore ed un altoparlante. Premendo sui pulsanti il modulo va in funzione e riproduce principalmente un testo preregistrato e qualche nota musicale. Un quaderno non stampato è incollato sul lato interno sinistro.	9503 90 32	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1, 3b e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e dal testo dei codici NC 9503, 9503 90 e 9503 90 32. Il pannello conferisce all'insieme il suo carattere essenziale di giocattolo. La copertina in cartone serve esclusivamente da protezione.



(*) Le foto hanno carattere puramente indicativo.